CAMERA DEI DEPUTATI N. 1885

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ANFUSO

Presentata il 23 dicembre 1959

Norme integrative della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ritengo necessario ed urgente sottoporre alla vostra approvazione un'aggiunta all'articolo 6 della legge n. 775 del 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 1° agosto 1956) con la quale fu provveduto alla sistemazione di una categoria di impiegati statali non di ruolo del Ministero degli affari esteri « denominati impiegati locali ».

Con la legge sopraindicata fu infatti riparata l'esclusione dall'inquadramento nei ruoli transitori di una categoria che, con l'emanazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ne aveva acquistato il diritto. Non si tenne però conto del fatto che – prima ancora che la pubblica amministrazione affrontasse e risolvesse il problema dell'avventiziato – alcuni di questi impiegati locali erano riusciti ad ottenere una sistemazione nei ruoli della stessa Amministrazione degli affari esteri.

Non vi è dubbio che se quei pochi elementi avessero preveduto che lo Stato avrebbe un giorno emanato provvedimenti come all'articolo 6 della legge sopraindicata, avrebbero atteso come gli altri per poter usufruire delle numerose provvidenze dalle quali si sono trovati invece esclusi.

L'emendamento che ora propongo tende quindi a riportare al loro più pieno diritto – quando tale sia il desiderio degli interessati – una ventina di elementi di cui, in sede di approvazione della legge n. 775, non si tenne conto appunto perché già inquadrati nei ruoli di concetto (cancellieri) ed esecutivo (archivisti) e che dopo l'emanazione della legge si sono venuti – non per loro colpa o demerito – a trovare in una posizione economicamente e moralmente inferiore a quella dei colleghi inquadrati – 17 anni dopo – nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento pur avendo diritti e meriti per lo meno pari, dopo tanti anni di servizio in ruolo prestati al Ministero e nelle varie sedi all'estero.

L'attuazione di questo emendamento non dovrebbe apportare alcun onere al bilancio del Dicastero competente. Tuttavia, se qualche maggiore spesa di qualche centinaia di migliaia di lire annue potesse venire a verificarsi, si fa rilevare che essa avrebbe dovuto essere prevista fin dal momento dell'emanazione della legge più volte sopraindicata, e che comunque trattasi di impiegati di età superiore ai 55 anni e quindi prossimi al collocamento a riposo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 6 della legge 30 giugno 1956, n. 775, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale tuttora dipendente dal Ministero degli affari esteri che anteriormente al 18 gennaio 1943 abbia rivestito la qualifica di impiegato locale, può essere inquadrato a richiesta – su parere favorevole del Consiglio di amministrazione – tra gli assistenti, i coadiutori, gli aggiunti di cancelleria ed i subalterni, a seconda che abbia fatto parte della 1ª, 2ª, 3ª o 4ª categoria degli impiegati locali e sempre che abbia svolto per almeno due anni, prima dell'inquadramento nei ruoli organici, le mansioni proprie della categoria della quale faceva parte.

I diritti acquisiti dopo 20 anni di inquadramento nei ruoli organici, saranno ugualmente usufruibili nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla presente legge, per quanto riguarda trattamento di quiescenza, scatti economici ed ogni altro beneficio previsto dalla legge stessa ».